

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEI LAVORI ASSEMBLEARI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento attua le norme dello Statuto dell'associazione "Centro Territoriale per il Volontariato" in acronimo "CTV", di seguito indicata anche come "Associazione" e ne regola il funzionamento dei lavori assembleari.

ART. 2 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE (art. 6 e 7 dello statuto)

1. La qualità di socio dell'Associazione e i criteri di ammissione ed esclusione dei soci sono normati dagli articoli 6 e 7 dello statuto.
2. L'ente che chiede l'ammissione come associato deve inoltrare domanda compilata su apposito modulo disponibile presso gli uffici di CTV o online sul sito www.centroterritorialevolontariato.org. La domanda, contenente anche l'indicazione della provincia di afferenza del socio, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) delibera con cui l'organo competente dell'ente delibera l'associazione a CTV;
 - c) fotocopia del codice fiscale dell'ente;
 - d) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente.
3. Le comunicazioni di cui all'art. 7 commi 3 e 5 dello statuto da parte del consiglio direttivo di CTV in merito all'ammissione o il rigetto della richiesta di ammissione come associato potranno essere trasmesse a mezzo e-mail e/o a mezzo posta.
4. L'afferenza al territorio provinciale di Biella o di Vercelli di cui all'art. 6 comma 3 dello statuto potrà essere modificata rispetto a quanto indicato in sede di iscrizione dell'ente nel libro soci nei casi disciplinati al successivo comma e dietro richiesta esplicita dello stesso socio. Tale richiesta dovrà essere presentata in forma scritta al presidente di CTV, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e corredata da apposita delibera dell'organo competente dello stesso. Il trasferimento dell'afferenza del socio ad altro territorio provinciale avrà effetto a partire dal giorno successivo alla presa d'atto del consiglio direttivo di CTV, da effettuarsi alla prima riunione utile successiva alla ricezione della richiesta.
5. La richiesta di modifica del territorio provinciale di afferenza potrà essere presentata nei seguenti casi:
 - trasferimento della sede legale o della sede operativa autonoma nella provincia cui si richiede l'afferenza per i soci di cui all'art. 6 comma 3 lettere a) e b) dello statuto;
 - modificazioni sostanziali nell'operatività del socio che ne giustificino l'afferenza al diverso territorio provinciale rispetto a quello indicato in sede di iscrizione dell'ente nel

libro soci per i soci di cui all'art. 6 comma 3 lettera b) dello statuto. Tali modificazioni devono essere opportunamente descritte nella richiesta da presentarsi a CTV.

ART. 3 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI (art. 8 dello statuto)

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 8 comma 1 lettera b) dello statuto per comportamento degno si intende un comportamento, mantenuto dal legale rappresentante dell'ente socio o da altra persona nell'esercizio di funzioni di rappresentanza di un socio di CTV, che non arrechi danno a CTV e che non sia in contrasto con le finalità di CTV.

ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA (art. 8 dello statuto)

1. La quota associativa, qualora prevista dall'assemblea, deve essere versata entro il termine ultimo del 15 marzo dell'anno di competenza o entro 90 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 7 comma 5 dello statuto e art. 2 del presente regolamento, relativa all'ammissione a CTV in qualità di socio. La quota associativa deve essere versata a CTV a mezzo bonifico bancario.
2. Decorsi i termini di cui al comma precedente, sarà inoltrato a mezzo lettera raccomandata o PEC il sollecito scritto di cui all'art. 7 comma 6 lettera d) dello statuto dell'Associazione.

ART. 5 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA (artt. 11, 12, 13, 14 dello statuto)

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 11 comma 1 dello statuto di CTV si intende per soci in regola con il versamento della quota associativa tutti gli enti iscritti nel libro soci di CTV che abbiano provveduto al versamento della quota entro i termini e con le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Ai fini di quanto previsto all'art. 11 comma 2 dello statuto di CTV si intende per mandato l'atto attraverso il quale il legale rappresentante di un ente socio (mandante) trasferisce ad un'altra persona fisica (mandatario) la rappresentanza dello stesso ente socio in seno all'assemblea dei soci di CTV. Il mandato deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente socio.
3. Ai fini di quanto previsto all'art. 11 commi 3 e 4 dello statuto di CTV, si intende per delega l'atto attraverso il quale un ente socio (delegante) conferisce ad altro ente socio (delegato) la propria rappresentanza in seno all'assemblea dei soci di CTV. La delega deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente socio delegante.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11 comma 10 dello statuto CTV, la convocazione dell'assemblea dei soci dell'Associazione deve contenere:
 - ordine del giorno;
 - luogo, data e orario della prima convocazione e della seconda convocazione;

- il numero totale degli enti soci di CTV al momento dell'invio della convocazione e l'indicazione della relativa tipologia di ETS in relazione a:
 - il numero massimo di associati rappresentati da uno stesso ente socio e il numero massimo di voti espressi da ogni persona fisica, ai fini di quanto previsto all'art. 11 commi 3 e 5 dello statuto;
 - il ricorrere di uno dei casi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 14 dello statuto e i conseguenti effetti sull'attribuzione di voti esprimibili in assemblea e sulla loro eventuale ponderazione ai fini di quanto previsto all'art. 14 dello statuto comma 2;
 - in caso di convocazione di assemblea chiamata ad eleggere i membri del consiglio direttivo, numero di componenti del consiglio direttivo così come determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15 comma 2 dello statuto.
5. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. A tal fine il presidente sigla il registro presenze di ogni assemblea in calce ad apposita dichiarazione.

ART. 6 - ASSEMBLEE SEPARATE (art. 11 dello statuto)

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 13 dello statuto, il presente regolamento verrà integrato con le modalità di costituzione e svolgimento di assemblee separate al raggiungimento di un numero di soci non inferiore a 450.

ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PONDERAZIONE DIFFERENZIATA DEI VOTI IN ASSEMBLEA (art. 14 dello statuto)

1. Nei casi previsti dall'art. 14 comma 4 dello statuto, si garantisce che il numero di voti esprimibili in assemblea dai soci ODV superi di una unità il numero di voti esprimibili dai soci diversi dalle ODV. Per effettuare il calcolo di tale ponderazione si applicano le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
 - a. si somma 1 (una) unità al numero di soci diversi dalle ODV;
 - b. il risultato dell'operazione precedente viene diviso per il numero di soci ODV;
 - c. la cifra così ottenuta (arrotondata alla seconda cifra decimale) costituisce il peso ponderale attribuito a ciascun voto espresso dai soci ODV;
 - d. il peso ponderale attribuito ai voti espressi da soci diversi da ODV è pari a 1.

Per effetto della ponderazione sopra esposta, il totale dei voti esprimibili risulta superiore al numero totale dei soci aventi diritto di voto.

2. Nei casi previsti dall'art. 14 comma 5 dello statuto il totale dei voti esprimibili in assemblea è uguale al numero degli enti soci aventi diritto al voto e per effettuare il calcolo della ponderazione si applicano le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:

- a. si calcolano rispettivamente la cifra di $\frac{1}{3}$ e quella di $\frac{2}{3}$ dei voti esprimibili (calcolate senza arrotondamenti decimali);
- b. per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai soci ODV, la cifra corrispondente ad $\frac{1}{3}$ dei voti esprimibili viene divisa per il numero delle ODV socie aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale);
- c. per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai soci diversi dalle ODV, la cifra corrispondente ai $\frac{2}{3}$ dei voti esprimibili viene divisa per il numero di soci diversi dalle ODV aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale).

ART. 8 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (art. 15 dello statuto)

1. La determinazione del numero dei componenti del consiglio direttivo da parte dell'assemblea di cui all'art. 15 comma 2 dello statuto non può avvenire in occasione di un'assemblea elettiva.
2. Le candidature alla carica di consigliere dovranno essere espresse dai soci ed inviate in forma scritta (a mezzo posta e/o e-mail e/o PEC) alla segreteria di CTV con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea elettiva.
3. Per la validità delle candidature è necessario allegare:
 - delibera, adeguatamente sottoscritta, dell'organo competente dell'ente socio relativa alla candidatura del soggetto;
 - curriculum vitae del candidato e scheda di presentazione della candidatura redatti secondo i modelli predisposti da CTV e disponibili sul sito web dell'Associazione e presso le segreterie.
4. Il coordinatore di CTV avrà cura di verificare la validità delle candidature presentate ai sensi dello statuto e del regolamento e di trasmettere l'esito di tale verifica in sede di assemblea elettiva.
5. Con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea elettiva sarà data comunicazione dell'elenco delle candidature valide tramite il sito web dell'Associazione. In particolare per ciascuna candidatura valida ricevuta si darà evidenza di:
 - nome e cognome della persona candidata;
 - curriculum vitae della persona candidata;
 - denominazione dell'ente socio che ha presentato la candidatura con indicazione della relativa tipologia di ETS ai fini di quanto previsto dall'art. 15 comma 4 dello statuto;
 - provincia di afferenza dell'ente socio che ha presentato la candidatura ai fini di quanto previsto dall'art. 15 comma 4 dello statuto.
6. In caso di costituzione di un seggio elettorale ai sensi dell'art. 11 comma 7 dello statuto il presidente e i due scrutatori nominati dall'assemblea saranno coadiuvati dallo staff di CTV nell'espletamento delle loro funzioni.
7. Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 14 dello statuto.

8. In seguito alla votazione dell'assemblea viene stilata una graduatoria dei candidati seguendo l'ordine decrescente di preferenze ricevute.
9. Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato appartenente al sesso minormente rappresentato nella parte precedente della graduatoria ed eventualmente in secondo luogo sarà privilegiato il candidato di minore età anagrafica.
10. Qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità con l'attuazione dei criteri sopra elencati, si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'assemblea.
11. Al fine di procedere con l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 15 comma 4 dello statuto si applicano alla graduatoria le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
 - A. in primo luogo si assegnano un terzo dei seggi ai candidati espressi da ODV socie che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze, senza distinzione tra le due province di Biella e Vercelli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 15 comma 4 dello statuto;
 - B. successivamente si assegnano i restanti seggi fino al completamento del consiglio direttivo rispettando il principio della pari rappresentatività delle due province per cui ciascuna esprime un uguale numero di membri sul totale, quindi tenuto conto anche dei seggi assegnati in base al punto A del presente comma;
 - C. nel caso in cui non sia possibile garantire la pari rappresentatività tra le due province per qualsiasi motivo, allora l'assemblea può procedere alla nomina del numero mancante di consiglieri attraverso il semplice scorrimento di graduatoria.
12. Al termine delle operazioni di scrutinio ed attribuzione dei seggi in consiglio direttivo, il presidente del seggio elettorale darà lettura della graduatoria definitiva e comunicazione dei candidati che risulteranno eletti. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) dello statuto l'assemblea provvederà ad assumere delibera di nomina dei componenti del consiglio direttivo.
13. La graduatoria manterrà la propria validità per tutto il periodo intercorrente fino alla successiva assemblea elettiva e verrà utilizzata in caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni di un membro del consiglio direttivo per procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 15 comma 7 dello statuto.
14. Entro 7 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea elettiva i candidati che risulteranno nominati alla carica di consigliere di CTV dovranno presentare in forma scritta alla segreteria di CTV apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dello statuto. Spetta al coordinatore verificare la ricezione di tale documentazione.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (art. 15 dello statuto)

1. La convocazione del consiglio direttivo avviene a mezzo e-mail, di norma sette giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto in base alle disposizioni del presidente. Nella convocazione deve essere indicato anche l'ordine del giorno

e l'eventuale documentazione aggiuntiva. Eventuali integrazioni alla convocazione possono essere trasmesse fino allo svolgimento della seduta.

2. La prima seduta del consiglio direttivo successiva all'assemblea elettiva è convocata e presieduta dal consigliere eletto più anziano per età anagrafica.

3. Il consiglio direttivo può invitare uditori alle sedute. Tali uditori, ove espressamente invitati, parteciperanno senza diritto di voto.

ART. 10 - DECADENZA DA CONSIGLIERE E SUA SOSTITUZIONE (art. 15 dello statuto)

1. La giustificazione di cui all'art. 15 comma 6 dello statuto deve avvenire in forma scritta (via e-mail o posta). Il presidente della seduta del consiglio direttivo dovrà dare comunicazione di tale giustificazione al consiglio direttivo stesso e la documentazione verrà allegata al verbale della seduta.

2. Spetta al presidente verificare l'eventuale raggiungimento dei limiti causa di decadenza dalla carica di consigliere.

3. In caso di raggiungimento dei suddetti limiti, il consiglio direttivo delibererà la decadenza del consigliere, il quale riceverà comunicazione scritta (a mezzo e-mail e/o posta) relativa al raggiungimento di tali limiti e della conseguente decadenza.

4. Ai fini di quanto previsto all'art. 15 comma 7 dello statuto, in caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni di un consigliere il presidente provvede ad inviare comunicazione scritta (a mezzo e-mail e/o posta) indirizzata al primo dei non eletti e volta a verificare la disponibilità a subentrare nella carica di consigliere di CTV e il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dello statuto.

ART. 11 - RICORSO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (art. 18 dello statuto)

1. Il collegio dei probiviri elegge al suo interno un presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del presidente, il collegio è presieduto dal membro più anziano.

2. Il collegio dei probiviri si riunisce su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti del consiglio direttivo, oppure di dieci associati o di un associato coinvolto nella controversia.

3. Il ricorso al collegio dei probiviri deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata o PEC indirizzata al presidente di CTV, il quale provvede a darne comunicazione al collegio dei probiviri entro 7 giorni dalla ricezione. Il collegio dei probiviri deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla notifica da parte del presidente di CTV.

4. Le riunioni del collegio dei probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 12 - REVOCA DEI MEMBRI DI ALCUNI ORGANI SOCIALI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA (art. 12 dello statuto)

1. La facoltà di revoca spetta unicamente all'assemblea e le modalità di cui al presente articolo si applicano ai membri dei seguenti organi sociali:

- a. Il consiglio direttivo;
- b. L'organo di controllo, relativamente ai membri di nomina dell'assemblea;
- c. Il collegio dei probiviri;

2. La revoca di uno o più membri degli organi sociali di cui al comma 1 può essere proposta all'assemblea ordinaria su istanza scritta di almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto. L'istanza di revoca deve essere trasmessa al presidente dell'Associazione tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il presidente dell'Associazione è tenuto a convocare l'assemblea ordinaria e ad inserire la proposta di revoca all'ordine del giorno entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 dello statuto.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI (art. 20 dello statuto)

1. Ai sensi di quanto previsto dallo statuto di CTV le consulte territoriali hanno funzioni consultive e non possono in alcun modo assumere funzioni deliberative di competenza degli altri organi sociali dell'Associazione.

2. Ai fini di quanto previsto all'art. 20 dello statuto di CTV il presente articolo disciplina le norme di funzionamento delle consulte territoriali i cui ambiti ed il cui numero vengono stabiliti dall'assemblea dei soci con riferimento ai territori provinciali di Biella e di Vercelli.

3. In fase di definizione degli ambiti territoriali delle consulte, l'assemblea provvederà alla definizione puntuale dell'elenco dei comuni afferenti a ciascuna consulta.

4. Ogni associato potrà aderire ad una sola consulta territoriale secondo quanto di seguito riportato:

- A. Ogni associato di cui all'art. 6 comma 3 lettera a) dello statuto potrà aderire alla consulta corrispondente al comune all'interno del quale è posta la sede legale o sede operativa autonoma dell'ente socio.
- B. Ogni associato di cui all'art. 6 comma 3 lettera b) dello statuto, per poter aderire ad una consulta territoriale, dovrà indicare un comune di riferimento all'interno della provincia di appartenenza (di cui all'art. 6 comma 3 dello statuto e all'art. 2 del Regolamento) al momento della richiesta di adesione alla consulta.

La modulistica per l'adesione alle consulte è disponibile sul sito web di CTV o presso le segreterie delle sedi.

5. La richiesta di modifica della consulta di appartenenza potrà essere presentata con le modalità previste all'art. 2 del regolamento relativamente al territorio provinciale di appartenenza.

6. Il consiglio direttivo di CTV definisce le modalità di coinvolgimento delle consulte nei processi di programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale di CTV.

7. Ciascuna consulta territoriale potrà definire proprie regole operative. Queste saranno sottoposte alla preventiva approvazione del consiglio direttivo di CTV, che ne verificherà la conformità con lo statuto e con i regolamenti vigenti.

8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 dello statuto, ogni consulta nomina da 1 a 4 portavoce. La nomina dei portavoce avviene tramite elezione da parte dei componenti di ciascuna consulta. Per la nomina dei portavoce ogni ente socio aderente alla consulta ha diritto ad un voto singolo diretto senza ponderazione.

9. I portavoce delle consulte sono invitati a partecipare in qualità di uditori alle sedute del consiglio direttivo di CTV.

ART. 14 - IL COORDINATORE

1. Il coordinatore è nominato dal consiglio direttivo, previa determinazione della natura del rapporto, della sua durata e del trattamento economico, delle responsabilità e dei compiti.

2. Il coordinatore, in particolare:

- dirige amministrativamente e tecnicamente l'Associazione, rispondendo del proprio operato al presidente ed al consiglio direttivo;
- attua le direttive generali impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organi associativi;
- è preposto ai servizi amministrativi e contabili ed alla gestione del personale addetto;
- partecipa alle sedute degli organi sociali con funzioni consultive e tecniche;
- ricopre l'incarico di responsabile del personale.

3. Il responsabile del personale interno alla struttura agisce nelle seguenti fasi:

- a. fase istruttoria: predisporre documenti e informazioni necessari alla presa di decisione del consiglio direttivo o del presidente nell'ambito delle sue deleghe;
- b. fase esecutiva: rendere operative le decisioni deliberate dal consiglio direttivo;
- c. fase di supporto: coadiuvare il presidente nel presidiare il clima all'interno dell'ambiente di lavoro.

La sua responsabilità operativa si esplica nella gestione e supervisione di tutti i processi relativi al personale conseguenti alle deliberazioni del consiglio direttivo in materia: eventuale acquisizione di personale (ricerca, selezione e inserimento), gestione e sviluppo (pianificazione della formazione e sviluppo, politiche retributive, aspetti contrattuali, amministrativi e relazioni sindacali, cura del clima dell'ambiente di lavoro) fino alla dimissione del personale. Come responsabile per i collaboratori esterni verifica la correttezza dei rapporti di lavoro.

4. Il coordinatore ha in dotazione e sotto la sua responsabilità una carta per pagamenti elettronici. L'utilizzo di tale carta è normato dal regolamento economale di CTV. Il coordinatore

può autorizzare pagamenti, secondo quanto previsto dal regolamento economico e nel rispetto delle procedure ivi contenute.

5. Relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il coordinatore ricopre il ruolo di dirigente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..